



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Palermo:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- VISTA** la legge 13 maggio 1940, n.690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";
- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n.979 "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** La direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/ce relativa al tenore di zolfo dei combustibili ad uso marino;
- VISTA** Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 parte quinta, così come modificata con il Decreto Legislativo 16 luglio 2014, n. 112;
- VISTA** l'Ordinanza n. 105/2016 del 21.10.2016 "operazioni di rifornimento di oli combustibili o di allibo alle navi ormeggiate in porto o nella rada del porto di Palermo";
- VISTA** l'Ordinanza n. 106/2016 del 21.10.2016 "compiti e procedure del consulente chimico del porto di Palermo";
- VISTA** l'Ordinanza n. 49/2018 del 11.06.2018 "Regolamento di utilizzo del sistema PMIS2 nel porto di Palermo";
- RITENUTO** Necessario disciplinare le operazioni di rifornimento di oli combustibili o di allibo ormeggiate nella rada o nel porto di Palermo mediante bettolina
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di attuazione (parte marittima);

ORDINA

ARTICOLO 1

L'articolo 8, approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 105 datata 21.10.2016, è così modificato:

SERVIZIO RIFORNIMENTO A MEZZO NAVE CISTERNA (di seguito BETTOLINA)

GENERALITA'

Articolo 8

Modalità per il rilascio della Concessione per il servizio di rifornimento combustibili alle navi con l'impiego di Bettolina

Le imprese che intendono esercitare il servizio di rifornimento mediante nave cisterna (bettolina) devono essere in possesso di valida licenza di concessione rilasciata

dal Capo del Compartimento marittimo di Palermo ai sensi degli articoli 66 del Codice della Navigazione e 60 del relativo Regolamento di esecuzione.

Chiunque intenda espletare il servizio di rifornimento a mezzo bettolina nell'ambito del Circondario marittimo di Palermo deve presentare apposita istanza in carta legale al Capo del Compartimento marittimo di Palermo.

Nella domanda devono essere indicati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza se persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede, nome e cognome del legale rappresentante se società;
- b) nome e cognome dell'eventuale procuratore;
- c) numero dei dipendenti (marittimi e terrestri) e relative mansioni;
- d) numero e tipo di mezzi nautici destinati al servizio e titolo del possesso o della detenzione (proprietà, noleggio, ecc);
- e) durata della concessione richiesta in relazione al livello degli investimenti effettuati;
- f) il possesso, anche autocertificato, se consentito, dei requisiti prescritti.

Per ottenere la concessione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. capacità professionale al servizio di rifornimento attestata dalla struttura dell'impresa, nonché dall'attività svolta negli ultimi tre anni nel settore del trasporto marittimo dei prodotti petroliferi;
2. iscrizione nel registro degli esercenti di commercio o nel registro delle imprese presso le camere di commercio;
3. capacità tecnica consistente nella disponibilità, per un periodo non inferiore alla durata della concessione, dei mezzi navali da destinare al servizio, conformi alle relative norme in materia di sicurezza e antinquinamento e nell'ottica di un progressivo miglioramento del livello di qualità tecnica, nonché della disponibilità di personale marittimo con esperienza di navigazione a bordo delle navi cisterna che deve:
 - essere addestrato alla movimentazione di prodotti petroliferi e alla conservazione della qualità dei medesimi;
 - essere inquadrato con contratto di lavoro le cui condizioni economiche e normative non siano inferiori a quelle del contratto di lavoro applicato al settore;
 - essere in possesso di certificato STCW 95;
4. capacità finanziaria rilevabile, per l'impresa individuale, dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e, per le società, da un patrimonio netto non inferiore a 500.000 Euro certificato dal presidente del collegio sindacale;
5. assenza di procedure concorsuali;
6. assenza di condanne per delitti puniti con pena superiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per delitti contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
7. non essere destinatario di misure di prevenzione ai sensi della vigente normativa;
8. idonea copertura assicurativa per i danni derivanti dall'espletamento del servizio, ivi compresa la copertura P & I per i danni da inquinamento marino;
9. Iscrizione nel registro di cui al secondo comma dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale.

I requisiti devono perdurare per tutta la concessione e la loro sussistenza può essere verificata dall'Autorità Marittima nell'ambito dei poteri di vigilanza sull'attività.

Articolo 8 bis

Durata della Concessione, canone e cauzione

La concessione viene rilasciata per un periodo determinato dall'Autorità concedente sulla base del livello degli investimenti effettuati e comunque, di norma non inferiore a 10 (dieci) anni.

Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo calcolato sulla scorta di quanto previsto dalla Circolare MIT n.16 del 19 luglio 2002, individuato in € 0,50 (zero virgola cinquanta) per ogni tonnellata di stazza netta del naviglio dei mezzi navali complessivamente destinati allo svolgimento del servizio. Il canone è aggiornato annualmente secondo le modalità determinate per le concessioni dei beni del demanio marittimo.

Il concessionario è tenuto a prestare idonea cauzione, anche sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa con società di rilevanza nazionale o internazionale, di importo non inferiore al doppio del canone.

Le tariffe del servizio e le loro eventuali variazioni devono essere comunicate con congruo anticipo al Comandante del porto.

Articolo 8 ter

Decadenza

Il Capo del Compartimento marittimo di Palermo può pronunciare la decadenza del concessionario, senza diritto alcuno ad indennizzo, con le modalità di cui all'art. 47 del Codice della navigazione, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio della concessione;
- b) Omesso pagamento del canone annuale;
- c) Abusiva sostituzione nell'esercizio della concessione;
- d) Inadempimenti degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- e) Mancato esercizio della concessione

Articolo 8 quater

Autorizzazione

Chiunque intenda effettuare operazioni di rifornimento a mezzo bettolina nel porto o nella rada di Palermo, deve inoltrare formale richiesta di autorizzazione in bollo alla sezione Tecnica, tramite portale dedicato PMIS2 (Ordinanza 49/2018 del 11/06/2018), secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 19 dell'Ordinanza 105 del 21.10.2016.

Articolo 8 quinquies

Operazioni di bunkeraggio con bettolina in banchina

Il rifornimento di combustibile a mezzo di bettolina alle navi ormeggiate nelle banchine del porto di Palermo, può essere effettuato ottemperando, oltre a quanto già previsto dalla precitata Ordinanza, anche alle seguenti prescrizioni:

- a) la nave ricevente, qualora movimenti liquidi infiammabili di categoria A o B o merci pericolosi in colli di classe 1,2,3,4,5,6 e 7, deve sospendere le operazioni commerciali per tutta la durata del rifornimento;
- b) i comandanti delle due unità dovranno concordare il tipo, il numero ed il posizionamento di idonei parabordi da sistemare per le operazioni di ormeggio, atti ad impedire contatti diretti tra i due scafi;
- c) le modalità di trasferimento del prodotto dovranno essere preventivamente concordate tra i comandanti delle unità sulla base delle informazioni tecniche, a firma di entrambi i

comandanti, contenenti le caratteristiche principali delle navi e/o galleggianti e le condizioni del carico e/o zavorramento delle medesime prima di iniziare le operazioni di trasferimento del carburante, tenendo conto delle variazioni delle condizioni di assetto, di immersione e di stabilità di entrambe le unità nel corso dell'attività, nonché, delle eventuali specifiche disposizioni impartite dall'Autorità Marittima; devono altresì essere concordati i mezzi di comunicazione e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa;

- d) le operazioni di trasferimento/bunkeraggio dovranno avvenire, per le navi tipo ro-ro pax e per le navi containers senza che vi siano in corso operazioni di imbarco/sbarco di mezzi e passeggeri, mentre per le navi da crociera adottando tutte le misure necessarie in termini di tempi e modalità di esecuzione delle operazioni tali da minimizzare la commistione con le altre operazioni commerciali dell'unità;
- e) dovrà essere concordato, tra i comandanti delle due unità navali, un piano di emergenza con compiti e sequenze delle operazioni da compiere in caso di qualsiasi emergenza;
- f) le manichette utilizzate dovranno essere conformi a quanto indicato nell'art.6 dell'ordinanza n.105/2016;
- g) le manichette impiegate, oltre a rispondere ai requisiti ed avere le caratteristiche riportati al precedente punto, devono essere dotate di innesti a tenuta perfetta ed essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi. Le parti metalliche della tubazione per il travaso dovranno essere efficacemente messe a terra;
- h) durante le anzidette operazioni, deve essere assicurata, tramite idonei collegamenti di massa, l'equipotenzialità elettrica tra la nave rifornita e l'unità rifornitrice;
- i) durante le operazioni di rifornimento la coperta delle unità, ed in particolare la zona afferente i manifolds di attacco manichette deve essere sgombra da materiali costituenti ostacolo, impedimento e/o intralcio al sicuro svolgimento delle suddette operazioni;
- j) le operazioni in parola dovranno essere effettuate sotto il diretto controllo del personale designato, in modo da poterle arrestare immediatamente in caso di versamento del prodotto in coperta o fuoribordo;
- k) durante le anzidette operazioni, gli ombrinali del galleggiante e della nave rifornitrice devono rimanere chiusi. Qualora quest'ultima sia ormeggiata con l'ancora in mare, deve essere in grado di mollare rapidamente l'ancora filandola "per occhio"; a tal fine la nave rifornitrice deve essere in grado di liberare l'ultima maglia della catena azionando il dispositivo dalla coperta;
- l) durante lo svolgimento delle operazioni a bordo di entrambe le unità devono essere predisposti servizi continui di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo di personale facente parte dell'equipaggio munito dei certificati prescritti dalla STCW 95 in materia antincendio. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (materiali oleoassorbenti). Il personale di bordo addetto al servizio antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte ad essere immediatamente impiegate.
- m) dovrà essere presente per l'intera durata delle anzidette operazioni una squadra con funzioni antincendio del Servizio integrativo antincendio portuale;
- n) durante lo svolgimento delle operazioni in parola, sia assicurata la continua vigilanza antinquinamento da parte della ditta concessionaria del servizio.
- o) Deve essere predisposta, da parte della ditta concessionaria del servizio antinquinamento, una opportuna delimitazione dello specchio acqueo in cui si effettua l'operazione a mezzo panne galleggianti tali da includere, all'interno della zona delimitata e per tutta la distanza esistente tra le due unità affiancate, le manichette impegnate per il rifornimento;
- p) al termine delle operazioni di trasferimento del combustibile/bunkeraggio, le manichette possono essere scollegate, soltanto quando siano state completamente

drenate. Dopo tale operazione, i comandanti delle navi comunicano all'Autorità Marittima il completamento delle operazioni;

- q) le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del codice internazionale dei segnali;
- r) a prescindere dagli obblighi testé imposti i soggetti autorizzati dovranno adottare ogni accorgimento e precauzione al fine di evitare situazioni di pericolo che possano crearsi per i lavori stessi e per i terzi nonché ogni altro utile accorgimento per segnalare eventuali pericoli alle unità che eventualmente si avvicinassero nella zona interessata dai lavori;
- s) i soggetti autorizzati dovranno comunicare alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Palermo (VHF ch. 16 – 091 6043110) l'avvio ed il termine dell'attività, nonché, ogni inconveniente che dovesse verificarsi;
- t) al termine delle operazioni di bunkeraggio la nave rifornitrice dovrà allontanarsi al più presto dalla nave rifornita.

Infine è fatto divieto di effettuare operazioni di bunkeraggio contemporanei nei seguenti casi:

- 1) bunkeraggio con due bettoline o bettolina e autobotte nella stessa banchina commerciale;
- 2) bunkeraggio con bettoline che interessi due banchine commerciali con in comune il medesimo specchio acqueo.

Le bettoline non potranno sostare nel porto di Palermo se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di bunkeraggio e, pertanto, potranno accedervi solo se l'unità da rifornire è pronta a ricevere il bunker.

Limitatamente al caso in cui siano stati programmati più rifornimenti, se necessario, tra un'operazione e l'altra, potrà eventualmente essere concesso dalla Capitaneria di Porto di Palermo, di concerto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, l'ormeggio presso una banchina di disimpegno o ad uno dei punti di fonda individuato nella rada del Golfo di Palermo.

Le operazioni di affiancamento, ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave dovranno essere eseguiti in totale assenza di movimenti e manovre in genere di altre navi all'interno della stessa darsena/bacino.

Prima dell'ingresso nel porto di Palermo, qualora la nave rifornitrice avesse delle cisterne vuote, la stessa dovrà essere sottoposta ad ispezione tecnica da parte del consulente chimico di Porto che dovrà verificare le condizioni di sicurezza e rilasciare l'apposito certificato così come previsto dall'ordinanza n.106 datata 21/10/2016 di questa Capitaneria di Porto.

Art. 8 sextus

Operazioni di bunkeraggio con bettolina in rada

Se il rifornimento è effettuato in rada devono essere osservate, in aggiunta a quanto prescritto dall'art. 17 e seguenti dell'Ordinanza n.105 del 21.10.2016, le seguenti:

- a) le operazioni devono essere effettuate esclusivamente nelle zone stabilite dall'Autorità marittima.
- b) le manovre di avvicinamento, di ormeggio e disormeggio della nave cisterna (bettolina) alla nave che riceve rifornimento devono essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 1972) a cura e sotto la responsabilità dei Comandanti e con le modalità da essi concordate.
- c) al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra la bettolina e la nave che riceve il rifornimento devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata usando termini tecnici internazionalmente noti (Standard Marine Navigational Vocabulary –IMO).
- d) la nave di dimensioni maggiori deve essere ancorata.

- e) gli impianti antincendio delle due unità navali devono essere tenuti pronti all'immediato impiego.
- f) i cavi di ormeggio passati tra le due navi devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al travaso del combustibile.
- g) le condizioni meteomarine devono essere favorevoli. Le operazioni di rifornimento devono essere interrotte in caso di peggioramento delle condizioni stesse.
- h) e' vietata l'esecuzione di lavori a bordo che possano generare scintille o calore; inoltre è vietato l'uso di fiamme libere
- i) durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuo a mezzo di apparato V.H.F./FM sulla frequenza dei servizi portuali.
- j) in caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo la bettolina deve subito allontanarsi dalla nave rifornita. In tal caso dovrà essere subito informata l'Autorità Marittima.

ARTICOLO 2

I contravventori della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palermo, nonché opportuna diffusione agli interessati.

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Raffaele MACAUDA